




000082492

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000	protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43	

Decreto n° 688/PC/2014

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1986, N. 64 E DECRETO 31 GENNAIO 2014, N. 115/PC/14. MODALITÀ ATTUATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATE SUL TERRITORIO REGIONALE A PARTIRE DAL POMERIGGIO DEL 30 GENNAIO 2014.

L'Assessore alla protezione civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

Visto il decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile 31 gennaio 2014, n. 115/PC/2014 con il quale, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della L.R. 64/1986, d'intesa con il Presidente della Regione, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale a decorrere dal 31 gennaio 2014, in conseguenza delle violente ed eccezionali avversità atmosferiche che hanno investito il territorio regionale a partire dal giorno 30 gennaio 2014;

Visto il decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile 31 gennaio 2014, n. 116/PC/14 - ratificato con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 273, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma della L.R. 64/1986 - con il quale è stata autorizzata, quale anticipazione rispetto ad eventuali ulteriori assegnazioni regionali disposte a favore del Fondo regionale per la protezione civile, la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sul Fondo regionale per la protezione civile per fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

Precisato che i primi interventi di somma urgenza realizzati per la messa in sicurezza del territorio hanno comportato un onere finanziario pari ad euro 1.200.000,00;

Vista la deliberazione 7 febbraio 2014, n. 229, con la quale la Giunta regionale ha attribuito al Fondo regionale per la protezione civile uno stanziamento straordinario complessivo pari ad euro 4.000.000,00, al fine di fronteggiare i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti ai predetti eventi calamitosi;

Visto il decreto 5 marzo 2014, n. 270/PC/2014, con il quale, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2014, n. 369, è stata autorizzata per fronteggiare l'emergenza la maggiore spesa di euro 2.800.000,00 a carico del bilancio di previsione del "Fondo regionale per la protezione civile", risultante dalla differenza tra lo stanziamento straordinario di cui alla deliberazione 229/2014, pari ad euro 4.000.000,00 e l'anticipazione di cui al decreto 116/PC/2014, pari ad euro 1.200.000,00;

Considerato che risulta necessario dare avvio alla realizzazione di ulteriori interventi di messa in sicurezza del territorio e di consolidamento definitivo dei versanti, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della L.R. 64/1986, per un importo stimato in euro 1.200.000,00;

Precisato altresì che la spesa complessiva per coprire l'onere derivante dai rimborsi relativi

alle spese straordinarie sostenute dai Comuni per fronteggiare la primissima emergenza ammonta ad euro 319.167,24, come previsto dal decreto 28 aprile 2014, n. 611/PC/14;

Precisato inoltre che per quanto riguarda il rimborso ai datori di lavoro, previsto dall'articolo 10 della L.R. 64/1986 risulta necessario accantonare un importo di euro 100.000,00, tenuto conto del numero di volontari impiegati durante l'emergenza e che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro possono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa;

Richiamata la Generalità n. 589 del 28 marzo 2014 recante "Stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014. Comunicazioni", concernente le misure da adottare per il superamento dell'emergenza alla luce delle risorse finanziarie stanziare con la predetta deliberazione e in particolare: il rimborso ai Comuni delle spese di prima emergenza, il rimborso ai Comuni e alle Associazioni di volontariato delle spese per i ripristini delle dotazioni danneggiate nel corso dell'emergenza, il rimborso ai privati, alle imprese e ai Comuni delle spese relative ai consumi straordinari di energia elettrica e di carburante per il funzionamento delle pompe utilizzate per liberare dall'acqua i locali allagati in conseguenza dell'emergenza idraulica e dell'innalzamento delle falde acquifere, nonché il rimborso per il noleggio, l'acquisto e la riparazione delle pompe stesse;

Atteso che, come precisato nella suddetta Generalità, l'ammontare del contributo da erogare a titolo di rimborso delle spese per l'acquisto, il noleggio e la riparazione di una o più pompe, per liberare dall'acqua i locali allagati, nonché per i consumi di carburante e per i maggiori consumi di energia elettrica sarà stabilito alla luce delle risorse disponibili e potrà essere riconosciuto per le abitazioni principali dei privati, per le unità immobiliari destinate ad attività produttive delle imprese, nonché per le unità immobiliari di proprietà dei Comuni;

Dato atto, come si evince dalla citata Generalità, che per l'attivazione del suddetto procedimento contributivo risulta necessario provvedere alla delimitazione dei territori comunali effettivamente interessati all'emergenza idraulica e al fenomeno di innalzamento delle falde e alla predisposizione di modalità attuative per regolamentare l'accesso al contributo in argomento mediante l'adozione di apposito decreto, previa deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 32 septies della L.R. 64/1986;

Visto il decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile 9 aprile 2014, n. 510 /PC/14, con il quale sono individuati i Comuni gravemente colpiti dalle avversità atmosferiche in atto, al fine di dare avvio al suddetto procedimento contributivo;

Considerato che la disponibilità residuale, rispetto alle risorse di cui alla deliberazione 369/2014 e successivo decreto 270/PC/2014, ammonta ad euro 1.180.832,76;

Ritenuto di utilizzare tali risorse a copertura dell'onere finanziario derivante dall'attivazione del procedimento contributivo sopra descritto;

Atteso che l'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 della legge medesima e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale

Atteso altresì che il medesimo articolo 32 septies prevede che per il predetto fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individui, con proprio decreto, i comuni colpiti dallo specifico evento calamitoso;

Vista la deliberazione 2 maggio 2014, n. 802, con la quale la Giunta regionale ha approvato le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di privati imprese e Comuni interessati all'emergenza idraulica e/o all'innalzamento delle falde acquifere a titolo di rimborso delle spese per l'acquisto, il noleggio e la riparazione di una o più pompe per

eliminare l'acqua dai locali allagati, nonché per i consumi di carburante e i maggiori consumi di energia elettrica;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, su conforme deliberazione giuntale, le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei suddetti contributi a favore dei privati, delle imprese e dei Comuni danneggiati nel testo di cui all'allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di avvalersi, ai fini dell'istruttoria delle domande presentate dai privati e dalle imprese, nonché della concessione dei contributi e delle relative erogazioni a favore dei medesimi soggetti, dei Comuni individuati dal decreto 510/PC/2014;

Vista la deliberazione 14 febbraio 2014, n. 272 e successiva variazione, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso del Fondo regionale per la protezione civile;

Vista la legge regionale 28 agosto 2007, n. 21, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto il decreto del Presidente della regione 6 maggio 2013, n. 097/Pres.;

Decreta

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 e in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2014, n. 802, le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi in premessa descritti a favore dei privati, delle imprese e dei Comuni interessati all'emergenza idraulica e/o all'innalzamento delle falde acquifere nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai fini dell'istruttoria delle domande presentate dai privati e dalle imprese, nonché della concessione dei contributi e delle relative erogazioni a favore dei medesimi soggetti, l'Assessore alla protezione civile si avvale dei Comuni individuati dal decreto 510/PC/2014.


3. Di impegnare la spesa di euro 1.180.832,76, quale disponibilità residuale rispetto alle risorse di cui alla deliberazione giuntale 369/2014 e successivo decreto 270/PC/2014, a copertura dell'onere derivante dall'attivazione del procedimento contributivo di cui all'articolo 1.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

Palmanova, 15 maggio 2014

L'Assessore alla protezione civile

avv. Paolo Panontin



Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e decreto 31 gennaio 2014, n. 115/PC/14. Modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti gravemente danneggiati dall'emergenza idraulica e dall'innalzamento della falda acquifera in conseguenza degli eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio regionale a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014.

art. 1 campo di applicazione

1. Le presenti modalità attuative disciplinano, in attuazione della Generalità di Giunta regionale n. 589 del 28 marzo 2014 recante " Stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014", l'assegnazione di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute dai privati, dalle imprese e dai Comuni danneggiati dall'emergenza idraulica e/o dal fenomeno dell'innalzamento della falda acquifera a seguito delle intense e persistenti piogge che dal 30 gennaio 2014 hanno imperversato nei Comuni delimitati ai sensi del decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile 9 aprile 2014, n. 510/PC/14.
2. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni, sono individuati quali enti istruttori delle domande di contributo ed erogatori dei contributi stessi a favore dei privati e delle imprese e favoriscono l'adeguata informazione e la diffusione delle modalità attuative medesime.

art. 2 soggetti beneficiari e unità immobiliari oggetto di contributo

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono i privati, intesi quali persone fisiche, proprietari ovvero locatari ovvero titolari di diritti reali di godimento, per le cui unità immobiliari, destinate ad abitazione principale, che sono state interessate dall'emergenza idraulica e/o dal fenomeno di innalzamento della falda acquifera, si è reso necessario l'impiego di pompe per l'eliminazione dell'acqua dai locali allagati.
2. Sono altresì beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 le imprese, per le cui unità immobiliari, adibite a sedi operative, che sono state interessate dall'emergenza idraulica e/o dal fenomeno di innalzamento della falda acquifera, si è reso necessario l'impiego di pompe per l'eliminazione dell'acqua dai locali allagati.
3. Sono inoltre beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 i Comuni, per le cui unità immobiliari, di proprietà dell'Amministrazione comunale, che sono state interessate dall'emergenza idraulica e/o dal fenomeno di innalzamento della falda acquifera, si è reso necessario l'impiego di pompe per l'eliminazione dell'acqua dai locali allagati.

art. 3 spese ammissibili e contributi

1. Il contributo è concesso a titolo di rimborso delle spese relative:
 - all'acquisto di una o più pompe per ciascun soggetto beneficiario;
 - al noleggio e alla riparazione delle pompe;
 - alla sanificazione dei locali allagati;
 - al consumo di carburante e al maggior consumo di energia elettrica determinati dal funzionamento delle pompe medesime.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere in rapporto di causalità diretta con le avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1 e devono riferirsi al periodo dal 31 gennaio al 30 giugno 2014.
3. La quantificazione dell'eccedenza del consumo elettrico è determinata dallo scostamento tra il valore medio degli importi relativi ai consumi registrati nel semestre gennaio – giugno 2014 rispetto al valore medio degli importi relativi ai consumi del semestre gennaio – giugno 2013.

4. Per i complessi condominiali sono ammissibili a contributo le spese individuate al comma 1 e relative alle parti comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile fino al limite massimo complessivo di euro 3.000,00 per ciascuna unità condominiale.
5. Il contributo di cui al comma 1, è concesso, per ciascun soggetto beneficiario di cui all'articolo 2, nella misura percentuale che sarà determinata, in rapporto alle risorse disponibili, con provvedimento dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile in esito alla quantificazione delle spese ammissibili risultanti ad istruttoria conclusa come previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4. Tale contributo potrà raggiungere il limite massimo di euro 3.000,00.

art. 4 presentazione delle domande di contributo

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 i soggetti individuati all'articolo 2 presentano domanda entro novanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I privati e le imprese presentano la domanda di contributo al Comune ove è ubicata l'unità immobiliare, utilizzando il modello reperibile presso la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
3. I Comuni presentano la domanda di contributo alla Protezione civile della Regione utilizzando il modello reperibile presso la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
4. L'amministratore di condominio, ovvero il condomino delegato, come risultante dal verbale d'assemblea condominiale, presenta la domanda di contributo al Comune ove è ubicata l'unità condominiale per le spese relative alle parti comuni delle unità condominiali.
5. La domanda di contributo è corredata dalla documentazione di spesa (di data compresa tra il 31 gennaio 2014 e il 30 giugno 2014) relativa alle voci di spesa di cui all'articolo 3, comma 1. Ai fini della quantificazione dell'eccedenza del consumo elettrico, dovranno essere allegare le fatture/bollette relative al semestre gennaio – giugno 2013 e al semestre gennaio – giugno 2014.

art. 5 attività istruttoria

1. Il Comune svolge l'istruttoria delle domande presentate dai privati e dalle imprese anche tramite i sopralluoghi ritenuti necessari e attesta:
 - a) la sussistenza del nesso di causalità tra le spese denunciate nella domanda e gli effetti provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, quali risultano al Comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente a seguito della segnalazione degli interessati, nonché da eventuale altra documentazione agli atti del Comune;
 - b) l'ubicazione dei locali ove si sono verificati gli allagamenti conseguenti all'emergenza idraulica e/o al fenomeno di innalzamento della falda.
2. Le voci di spesa oggetto di contributo, correlate all'emergenza, dovranno essere asseverate dall'Amministrazione comunale.
3. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1, i Comuni trasmettono alla Protezione civile della Regione, mediante asseverazione a firma del Sindaco, i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile entro i limiti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 come risultante ad istruttoria conclusa, secondo il modello fornito dalla Protezione civile della Regione.
4. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, la Protezione civile della Regione quantifica la spesa ammissibile entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 5.

art. 6 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro i successivi quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dei dati di tutti i Comuni interessati, l'Assessore regionale delegato alla protezione civile determina, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale e il limite massimo di contributo di cui all'articolo 3.

2. Della determinazione di cui al comma 1 è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché è data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it.

art. 7 concessione del contributo

1. Entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, comma 2, i Comuni, per quanto concerne i privati e le imprese, e la Protezione civile della Regione, per quanto concerne i Comuni, quantificano l'ammontare dei contributi e adottano i relativi provvedimenti di concessione, nel rispetto della percentuale e del limite massimo stabiliti ai sensi dell'articolo 6, comma 1; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comune chiede alla Protezione civile della Regione l'assegnazione e il trasferimento dei fondi corrispondenti ai contributi concessi ai privati e alle imprese e allega alla suddetta richiesta una scheda riepilogativa, fornita dalla stessa Protezione civile della Regione.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Protezione civile della Regione provvede, con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, all'assegnazione ed al trasferimento dei fondi ai Comuni e destinati a privati e ad imprese.

art. 8 erogazione del contributo

1. Le erogazioni delle somme spettanti ai privati e alle imprese aventi diritto sono effettuate dai Comuni entro trenta giorni dal trasferimento dei fondi di cui all'articolo 7, comma 3; entro il medesimo termine la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione dei contributi spettanti ai Comuni.
2. Il contributo è erogato nella misura determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, a fronte della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture e ricevute fiscali quietanzate di data compresa tra il 31 gennaio 2014 e il 30 giugno 2014.
3. E' ammessa la cumulabilità tra contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici e indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa sostenuta; nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi o indennizzi ecceda l'importo della spesa sostenuta, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi previsti dalle presenti modalità attuative.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi pubblici o gli indennizzi assicurativi percepiti.

art. 9 rendiconto e controlli

1. Il Comune effettua, mediante sorteggio, controlli a campione, tramite sopralluoghi presso i soggetti beneficiari.
2. Il Comune rendiconta alla Protezione civile della Regione, entro sei mesi dalla data di trasferimento dei fondi di cui all'articolo 7, comma 3, l'utilizzo dei fondi medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 33, ottavo comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64; entro i quindici giorni successivi al predetto termine il Comune provvede alla restituzione a favore del Fondo regionale per la protezione civile delle economie eventualmente conseguite.

VISTO:
L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE
Avv. Paolo Parontin

